ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3435 del 16/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ "CENTRO REVISIONI SNC DI COLOMBANI ROBERT & C" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCAGLIA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ DI REVISIONE VEICOLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3510 del 15/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 16889/2019/FD

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società "**CENTRO REVISIONI SNC DI COLOMBANI ROBERT & C**" con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività di revisione veicoli.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 07/05/2019, trasmessa dal SUAP di Fiscaglia, pratica p.g. n. 7579 del 07.05.2019, e assunta al P.G. di ARPAE il 24/05/2019 con il n. 82195, presentata dalla Società **CENTRO REVISIONI SNC DI COLOMBANI ROBERT & C**, nella persona di ROBERT COLOMBANI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Fiscaglia loc. Migliarino, via Lidi Ferraresi n. 2/c, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di revisione veicoli, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarico in acque superficiali;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

vista la concessione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, n. 10492 del 18/11/2009, che dà facolta di costruire un manufatto per lo scarico di acque reflue nella fossa Terravalle, a servizio dell'immobile sito in Comune di Migliarino (ora Fiscaglia), al foglio 46 mappali 90-72;

vista la dichiarazione di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da CADF spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, rilasciata in data 07/06/2019 con prot. n. 28094, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiscaglia con nota in data 14/06/2019 di prot. n. 10024, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 14/06/2019 con il n. 94446;

vista la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia, in data 17/06/2019 con prot. n. 10103, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 17/06/2019 con il n. 95403, con cui informava le ditte Vitauto srls e Tecnoplus srl, che la ditta Centro Revisioni di Colombani Robert, aveva presentato al Comune di Fiscaglia, domanda per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, nel cui scarico da autorizzare, relativo ad acque reflue domestiche in acque superficiali, confluiscono gli scarichi dei reflui provenienti dagli stabilimenti delle ditte medesime;

vista la nota del SUAP del Comune di Fiscaglia del 09/07/2019, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 10/07/2019 con il n. 108920, con cui trasmetteva il parere favorevole, con prescrizioni, del 03/07/2019 di prot. n. 11222, del Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia, in merito allo scarico di acque reflue domestiche con recapito finale in corpo idrico superficiale Canale Terravalle, e alla matrice rumore;

Preso atto:

- che lo scarico avviene in forma associata con altre due attività limitrofe, rispettivamente:
  - VITAUTO srls, attività di riparazione autoveicoli,
  - TECNOPLUS srl, attività di fabbricazione articoli sportivi;
- che dagli elaborati allegati alla domanda si evince come i reflui provengono esclusivamente dai servizi igienici delle tre attività associate e pertanto possono essere considerati domestici;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia alla Società **CENTRO REVISIONI SNC DI COLOMBANI ROBERT & C**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia loc. Migliarino, via Lidi Ferraresi n. 2/c, codice fiscale/partita iva n. 01439170380 per l'esercizio di una attività di revisione veicoli.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel Canale Terravalle è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" .

2. La capacità totale della fossa IMHOFF deve essere di almeno 420 lt. (120 lt. per il comparto di sedimentazione e 300 lt. er il comparto fanghi).
3. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissarti valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06.
4. La ditta deve provvedere alla pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del filtro anaerobico e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta. Il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
5. I manufatti depurativi e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"
6. Devono essere rispettate le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.
7. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc.) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.
8. In nessun caso lo scarico dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento.
9. E' vietato lo scarico e/o lo spandimento dei reflui di cui alla presente autorizzazione in siti ed in modi diversi da quelli autorizzati.
10. Le acque meteoriche scevre da sostanze inquinanti, eventualmente raccolte, devono essere immesse separatamente sul suolo, nel fosso o in corpo idrico superficiale oppure, in subordine, nel medesimo impianto, previa deviazione a valle del sistema di trattamento, atteso che la loro gestione non è soggetta ad autorizzazione.
11. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di

opportune misure manutentive; in caso di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.

12. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione.

Inoltre:

A norma dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/06, gli Uffici competenti potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico dei liquami in qualsiasi momento. L'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato dall'art.137 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'introduzione o sostituzione di macchinari od impianti rumorosi comporterà l'obbligo in capo al titolare della ditta di presentare entro 60 giorni, al SUAP, la dichiarazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 227/2011 aggiornata ovvero la relativa documentazione di impatto acustico da predisporre ex novo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.